

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3614

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTIANA, BOCO, BORTOLOTTO,
CARELLA, PIERONI, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,
MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 1998

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla
gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esponentiale crescita di scandali, più o meno piccoli, e soprattutto la totale inadeguatezza mostrata nella vicenda del *doping*, hanno dimostrato che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e con esso tutte le Federazioni sportive hanno delle grosse difficoltà di trasparenza e di correttezza nella gestione.

Prima di porre mano ad un'urgente ed inevitabile riforma generale e profonda delle regole di gestione degli enti di promozione sportiva, delle Federazioni e del CONI stesso, è indispensabile approfondire le reali difficoltà, imprecisioni e cattive gestioni di questi enti, peraltro largamente finanziati dallo Stato.

I fondi per la promozione sportiva e il credito sportivo troppe volte sono utilizzati per iniziative che poco hanno a che vedere con la promozione e l'attività sportiva vera, e troppo spesso il CONI non ha esercitato con la dovuta perizia il suo dovere di vigilanza.

Va infatti attentamente valutata la congruenza tra le finalità statutarie del CONI e delle Federazioni sportive e la loro effettiva attività, come la reale attività di controllo da parte del CONI sull'operato delle Federazioni.

Il dubbio che i finanziamenti pubblici siano utilizzati per attività non direttamente correlate con gli scopi sociali del CONI e delle Federazioni e che i criteri usati nella ripartizione dei fondi non siano scelti tenendo conto di questi scopi sociali, deve essere fugato prima di poter stabilire nuove regole per lo sport italiano.

Proprio per questo si rende necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta: i risultati della sua indagine saranno indispensabili per una attenta verifica delle responsabilità del passato e per organizzare il CONI e le Federazioni sportive in maniera da far sì che essi siano realmente degli enti per la promozione sportiva, nel rispetto assoluto dell'indipendenza dello sport.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare ed esaminare la gestione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle Federazioni sportive, di seguito denominata «Commissione». La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

a) la gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive, con particolare riguardo all'uso dei fondi per la promozione sportiva e all'accesso al credito sportivo;

b) la congruenza tra le finalità statutarie e l'effettiva attività del CONI e delle Federazioni sportive;

c) l'effettiva attività di controllo da parte del CONI sull'attività delle Federazioni;

d) l'utilizzo dei finanziamenti pubblici per attività non direttamente correlate con gli scopi sociali del CONI e delle Federazioni;

e) la correttezza dei criteri usati nella ripartizione dei fondi, con particolare riguardo alla loro distribuzione dal CONI alle Federazioni e dalle Federazioni alle società sportive.

2. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, una relazione propositiva concernente gli interventi legislativi o regolamentari ritenuti necessari nella materia oggetto dell'inchiesta, al fine di ripristinare una situazione di trasparenza e di correttezza amministrativa nella gestione del CONI e delle Federazioni sportive.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria,

per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione.

3. La Commissione stabilisce quali atti e quali documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. In ogni caso la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti acquisiti, fatta eccezione per quelli non divulgabili ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

